



COMUNE DI CALANNA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO

per la concessione di aree e loculi cimiteriali

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 30/12/2015

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI

I N D I C E

Titolo I AREE CIMITERIALI

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Caratteristiche delle concessioni

Capo II Modalità di concessione

- Art. 3 - Modalità di concessione
- Art. 4 - Destinatari delle concessioni
- Art. 5 - Richiesta della concessione
- Art. 6 - Decorrenza della concessione
- Art. 7 - Costi di concessione

Capo III Opere e Manutenzione

- Art. 8 - Opere
- Art. 9 - Manutenzione
- Art. 10 - Declino di responsabilità

Capo IV Prescrizioni e rinnovi

- Art. 11 - Diritto d'uso
- Art. 12 - Rinnovo delle concessioni

Capo V Rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione delle concessioni

- Art. 13 - Rinuncia alla concessione
- Art. 14 - Decadenza della concessione
- Art. 15 - Revoca della concessione
- Art. 16 - Estinzione della concessione

Titolo II

LOCULI E CELLETTE OSSARIO CIMITERIALI

Capo I

Disposizioni generali

- Art. 17 - Oggetto
- Art. 18 - Caratteristiche delle concessioni

Capo II

Modalità di concessione

- Art. 19 - Modalità di concessione
- Art. 20 - Destinatari delle concessioni
- Art. 21 - Richiesta della concessione
- Art. 22 - Decorrenza della concessione
- Art. 23 - Costi di concessione

Capo III

Manutenzione

- Art. 24 - Opere ornamentali
- Art. 25 - Manutenzione
- Art. 26 - Declino di responsabilità

Capo IV

Rinnovi

- Art. 27 - Rinnovo delle concessioni

Capo V

Rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione delle concessioni

- Art. 28 - Rinuncia alla concessione
- Art. 29 - Decadenza della concessione
- Art. 30 - Revoca della concessione
- Art. 31 - Estinzione

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 32 - Modalità di stipula del contratto
Art. 33 - Rinvii
Art. 34 - Sanzioni
Art. 35 - Abrogazione di norme

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di aree e manufatti destinati alle sepolture private e per impiantare campi di inumazione nel cimitero comunale di Calanna (RC) nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 2 - Caratteristiche delle concessioni

1. Le aree cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggette al regime di demanio pubblico (art. 824 del codice Civile), pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non ne trasferisce la proprietà.
2. Le aree concesse sono quelle previste a tale scopo dal piano regolatore cimiteriale previsto dagli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Fino all'adozione del PRC le aree sono individuate con apposito atto del Consiglio Comunale.

Capo II

Modalità di concessione

Articolo 3 - Modalità di concessione

1. Sono oggetto di concessione:
 - Le aree di nuova delimitazione;
 - Le aree già oggetto di concessione, resesi nuovamente disponibili.
 - Le aree e le tombe di famiglia disponibili o resesi disponibili
2. L'assegnazione viene data previa richiesta scritta indirizzata all'Ente e la prenotazione si può effettuare anche in assenza del defunto. Le assegnazioni saranno determinate in base al protocollo d'ingresso.

Articolo 4 - Destinatari delle concessioni

1. La concessione delle aree cimiteriali è rilasciata a:
 - famiglie aventi la residenza anagrafica nel Comune, intendendosi per "famiglia" la situazione risultante dalla scheda anagrafica del richiedente all'atto della richiesta.
2. Le concessioni non sono rilasciate:

- a persone che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - a famiglie che hanno già ottenuto una concessione nello stesso cimitero.
3. La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 5 - Richiesta della concessione

1. La richiesta della concessione è presentata dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'Ufficio incaricato del servizio.

Articolo 6 - Decorrenza della concessione

1. La concessione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Le concessioni sono a tempo determinato ed hanno la durata:
- di 99 anni le concessioni per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione;
 - di 30 anni le concessioni per impiantare campi di inumazione.
3. All'atto della sottoscrizione del contratto, il concessionario dovrà depositare la ricevuta di versamento relativo al pagamento delle spese contrattuali e dei costi di concessione.

Articolo 7 - Costi di concessione

1. I costi di concessione delle aree sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.
2. Le concessioni rilasciate sono soggette al costo in vigore al momento della stipula del contratto.

Capo III Opere e Manutenzione

Articolo 8 - Opere

1. I concessionari non possono realizzare alcuna opera sepolcrale nell'area avuta in concessione senza le autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti in materia edilizia.
2. I concessionari hanno l'obbligo di presentare, entro nove (9) mesi dalla data della concessione, la richiesta del Permesso di costruire all'Ufficio Tecnico del Comune di Calanna (RC).
3. I lavori di costruzione dovranno iniziare entro tre (3) mesi dalla data di rilascio del permesso edilizio e dovranno essere ultimati entro nove (9) mesi dalla data d'inizio.

4. Qualora non siano rispettati i termini previsti al comma 2, il concessionario decade dai diritti derivanti dalla concessione stessa e l'area avuta in uso tornerà nella piena disponibilità del Comune, e la somma versata al momento della concessione non sarà restituita.

Articolo 9 - Manutenzione

1. I concessionari sono tenuti ad assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro.
2. In caso di inadempienza, sarà disposto un termine perentorio per l'esecuzione degli interventi che si riterranno necessari. Trascorso il suddetto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori e le relative spese saranno poste a carico del concessionario inadempiente.

Articolo 10 - Declino di responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali in genere, per cause imputabili a terzi e per imperizia o distrazione nell'uso di attrezzature in dotazione nel cimitero

Capo IV Prescrizioni e rinnovi

Articolo 11 - Diritto d'uso

1. Il diritto d'uso delle sepolture realizzate sull'area è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, composta dal coniuge e dai discendenti ed ascendenti fino al 3° grado.
2. Su richiesta documentata dei concessionari è consentita la sepoltura di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
3. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati. Le concessioni che si estinguono per qualsiasi titolo rientrano nella disponibilità del Comune.

Articolo 12 - Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'uso delle aree possono essere rinnovate per un periodo di 99 anni, a condizione che sia presentata apposita domanda al Comune nei sei mesi precedenti la data di scadenza, con il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.

2. La richiesta potrà essere respinta nei casi di carenza di disponibilità delle aree cimiteriali destinate alle sepolture.

Capo V

Rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione delle concessioni

Articolo 13 - Rinuncia alla concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree, quando:
 - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa. In tal caso al concessionario o ai suoi aventi diritto spetterà il rimborso di una somma pari al 30% della tariffa pagata al momento della concessione dell'area, tenendo conto del numero di anni interi residuali e non fruiti;
 - il manufatto sia integralmente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti. Ricorrendo questa ipotesi, al concessionario spetterà il rimborso di una somma pari a 50% della tariffa pagata al momento della concessione dell'area, tenendo conto del numero di anni interi residuali e non fruiti ed un'indennità, stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, pari al valore economico dell'opera realizzata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 14 - Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - Quando non si siano rispettate le disposizioni previste dall'articolo 8;
 - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
 - quando la sepoltura risulti in grave stato di abbandono per incuria;
 - quando vi sia grave inadempienza degli altri obblighi previsti nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dall'Ufficio incaricato del servizio, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. Nei casi di irreperibilità la comunicazione è pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero, per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso d'inerzia degli aventi titolo, l'estumulazione d'ufficio, con trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune o nel campo comune delle inumazioni.

Articolo 15 - Revoca della concessione

1. Il Comune può ritornare in possesso delle aree concesse in uso, quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.

Articolo 16 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, oppure con la soppressione del cimitero, fatte salve, in quest'ultimo caso, le previsioni contenute nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione della salma, provvederà il Comune, collocando la medesima nell'ossario comune o nel campo comune delle inumazioni.

Titolo II

LOCULI E CELLETTE OSSARIO CIMITERIALI

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 17 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di aree e manufatti destinati alle sepolture private e per impiantare campi di inumazione nel cimitero comunale di Calanna (RC) nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 18 - Caratteristiche delle concessioni

1. I loculi cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico (art. 824 del codice Civile), pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non ne trasferisce la proprietà.

Capo II

Modalità di concessione

Articolo 19 - Modalità di concessione

1. La sepoltura privata di un loculo può essere concessa solo in occasione di un decesso; quella negli ossari/cinerari solo in presenza di resti o ceneri.
2. Sono oggetto di concessione:
 - I loculi o/e cellette di nuova costruzione;
 - I loculi o/e cellette già oggetto di concessione resisi nuovamente disponibili.

Articolo 20 - Destinatari delle concessioni

1. La concessione dei loculi cimiteriali è rilasciata a:

- a) persone decedute nel territorio comunale, anche non residenti in vita nel comune;
- b) persone residenti in vita nel comune;
- c) persone nate nel territorio comunale, anche in mancanza dei requisiti a) e b);
- d) coniuge o parente di I grado di defunti già sepolti nel cimitero comunale, anche in mancanza dei requisiti a), b) e c)
- e) coniuge o parente di I grado di persona nata o residente nel Comune di Calanna;
- f) coniugi o parenti di I grado entrambi già sepolti nel cimitero di Calanna allo scopo di consentire la sepoltura contigua delle salme subordinatamente alla retrocessione al Comune dei loculi liberati.

Articolo 21 - Richiesta della concessione

1. La richiesta della concessione è presentata dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'Ufficio incaricato del servizio.

Articolo 22 - Decorrenza della concessione

1. La concessione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. La concessione è a tempo determinato e ha la durata di 30 anni.
3. All'atto della sottoscrizione del contratto, il concessionario dovrà depositare la ricevuta di versamento relativo al pagamento delle spese contrattuali e dei costi di concessione.

Articolo 23 - Costi di concessione

1. Il costo di concessione in uso dei loculi è stabilito con deliberazione della Giunta comunale.
2. Le concessioni rilasciate sono soggette al costo in vigore al momento della stipula del contratto.

Capo III Manutenzione

Articolo 24 - Opere Ornamentali

1. I concessionari possono realizzare opere ornamentali ai loculi avuti in uso, previa autorizzazione e nel rispetto delle prescrizioni tecniche e sanitarie impartite dalle autorità competenti.
2. Le spese di realizzazione sono a carico dei concessionari.

Articolo 25 - Manutenzione

1. I concessionari sono tenuti a mantenere in buono stato ed in ogni loro parte i loculi avuti in concessione.
2. In caso di inadempienza, sarà disposto un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie. Trascorso il suddetto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori e tutte le relative spese saranno poste a carico concessionario inadempiente.

Articolo 26 - Declino di responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali in genere, per cause imputabili a terzi e per imperizia o distrazione nell'uso di attrezzature in dotazione nel cimitero

Capo IV Rinnovi

Articolo 27 - Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'uso dei loculi cimiteriali possono essere rinnovate per un periodo di 30 anni, a condizione che sia presentata apposita domanda al Comune nei sei mesi precedenti la data di scadenza, con il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
2. La richiesta potrà essere respinta nei casi di carenza di disponibilità di loculi da destinarsi alle nuove sepolture.

Capo V Rinuncia, decadenza, revoca ed estinzione delle concessioni

Articolo 28 - Rinuncia alla concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione per l'uso dei loculi, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o, quando, essendo stata occupata, la salma è trasferita in altra sede. In tal caso al concessionario o ai suoi aventi diritto spetterà il rimborso di una somma pari a:

$$\frac{1}{2 \times n. \text{anni concessi}}$$

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 29 - Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, per la quale era stata richiesta;
 - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
 - quando la sepoltura risulti in grave stato di abbandono per incuria;
 - quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata dall'Ufficio incaricato del servizio, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. Nei casi di irreperibilità la comunicazione è pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero, per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso d'inerzia degli aventi titolo, l'estumulazione d'ufficio, con trasferimento dei resti mortali nell'ossario comune o nel campo comune delle inumazioni.

Articolo 30 - Revoca della concessione

1. Il Comune può ritornare in possesso dei loculi concessi in uso, quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.

Articolo 31 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, oppure con la soppressione del cimitero, fatte salve, in quest'ultimo caso, le previsioni contenute nell'art. 98 del DPR 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione della salma, provvederà il Comune, collocando la medesima nell'ossario comune o nel campo comune delle inumazioni.

Titolo III

Disposizioni finali

Articolo 32 – Modalità di stipula del contratto

1. Gli atti di concessione cimiteriale di qualsiasi tipologia possono essere redatti, a discrezione del richiedente e su espressa istanza dello stesso, in forma pubblico-amministrativa, in forma privata autenticata o in forma privata non autentica.
2. Gli atti di concessione cimiteriale in forma di scrittura privata non autenticata sono redatti a cura del Servizio Tecnico che procede alla redazione del relativo contratto, ne cura la sottoscrizione da parte del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico e l'invio successivo di copia del contratto al concessionario, sulla base dello schema contrattuale vigente.
3. I contratti redatti in forma di scrittura privata non dovranno essere trascritti nel repertorio dei contratti del Segretario Comunale ma verranno registrati in apposito registro, istituito e gestito dal Servizio Tecnico, riportante il numero progressivo e la data di sottoscrizione.
4. Gli atti di concessione cimiteriale di qualsiasi tipologia che, in ragione del loro valore, superano la misura fissa di registrazione prevista dal DPR 131/1986 sono sottoposti all'obbligo di registrazione a cura del Responsabile del Servizio Tecnico.
5. Gli atti di concessione cimiteriale richiesti in forma pubblico amministrativa o nella forma di scrittura privata autenticata sono soggetti a registrazione fiscale nelle misure e con le modalità vigenti al momento della stipula a cura del Segretario Comunale che provvederà, altresì, al loro inserimento nel Repertorio dei Contratti.
6. I contratti aventi come oggetto concessioni cimiteriali, in ragione del loro costo, non sono sottoposti all'obbligo di registrazione, ovvero sono sottoposti all'obbligo di registrazione all'Agenzia delle Entrate quando l' ammontare dell'imposta calcolata sulla base imponibile con l'aliquota prevista dall'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, risulta superiore o uguale alla misura fissa vigente al momento della stipula (ad oggi € 200,00).

Articolo 33 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti regionali o statali. In tali casi, in attesa del suo adeguamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 34 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni elencate nel presente regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 35 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari contrastanti con il presente regolamento.
2. Deve altresì intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale che sia in contrasto con il presente regolamento.